

ALL. B)

Tributo comunale sui rifiuti

REGOLAMENTO TARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 30/01/2018

Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 20/05/2020

Modificato in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 116/2020, con delibera di Consiglio Comunale nr. 27 del 29/06/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 19 del 26/04/2022 in recepimento della delibera ARERA nr. 15/2022.

Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 9 del 27/04/2023

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Articolo 1 - Istituzione della tassa annuale
- Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Articolo 3 - Definizione di rifiuto
- Articolo 4 - Soggetto attivo
- Articolo 5 - Soggetto passivo
- Articolo 6 - Presupposto e ambito oggettivo
- Articolo 7 - Definizione di aree imponibili
- Articolo 8 - Decorrenza della tassa
- Articolo 9 - Vincolo di solidarietà
- Articolo 10 - Tributo per le istituzioni scolastiche

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Articolo 11 - Composizione della tassa
- Articolo 12 - Piano Finanziario
- Articolo 13 - Commisurazione della tariffa

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Articolo 14 - Categorie di contribuenza
- Articolo 15 - Utenze Domestiche
- Articolo 16 - Classificazione delle utenze domestiche
- Articolo 17 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 18 - Utenze non domestiche
- Articolo 19 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 20 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Articolo 21 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

- Articolo 22 - Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni
- Articolo 23 - Criteri per le riduzioni
- Articolo 24 - Riduzioni per conferimento alle SEA da parte delle utenze domestiche
- Articolo 25 - Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale
- Articolo 26 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Articolo 27 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Articolo 28 - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
- Articolo 29 - Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

- Articolo 30 - Tributo giornaliero
 - Articolo 31 - Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive
 - Articolo 32 - Tributo provinciale
-

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

- Articolo 33 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione
- Articolo 34 – Termini per il pagamento del tributo
- Articolo 35 – Versamento del tributo provinciale
- Articolo 36 – Dilazioni di pagamento e rateazioni
- Articolo 37 – Rimborsi e arrotondamenti
- Articolo 38 – Importi minimi e altre disposizioni
- Articolo 39 – Funzionario responsabile del tributo

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

- Articolo 40 – Accertamenti
 - Articolo 41 – Sanzioni
 - Articolo 42 – Contenzioso
 - Articolo 43 – Trattamento dei dati personali
 - Articolo 44 – Entrata in vigore
-

REGOLAMENTO

Articolo 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'Articolo 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'Articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. è istituita nel territorio del Comune di Poggio Torriana la Tassa sui Rifiuti (TARI);
3. La predetta tassa sui rifiuti (TARI), è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero e/o allo smaltimento, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento;
4. La classificazione dei rifiuti è effettuata con riferimento alle definizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come integrata dal D. Lgs. nr. 116/2020.
5. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'Articolo 1 della Legge 147/2013;
6. La tariffa del tassa comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.;
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita ai sensi del comma 639 dall'Articolo 1 L. 147 del 27/12/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., avente ad oggetto "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. Esso fissa i criteri della tassa al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'Articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione della tassa, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Articolo 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. Ai sensi del D.Lgs. nr. 116/2020 e successive modificazioni, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
 2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di
-

apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- h) Il rifiuto è considerato urbano quando simile per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater, Articolo 183 del D.lgs. 152/2006 indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell'allegato L-*quinquies*, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe, utilizzando, in caso, il criterio della prevalenza.

3. **Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'Articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'Articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
-

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi dell'Articolo 14, comma 2, del D.L. 201/2011, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Articolo 5

SOGGETTO PASSIVO

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'Articolo 184 del D. Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse. I locali e le aree si presumono posseduti, occupati o detenuti e quindi soggetti al tributo, anche ai fini degli accertamenti, dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc..) o dalla data desumibile da atti (iscrizioni, licenze, ecc..) o fatti (arredi, presenza di macchinari, attrezzature, ecc..) comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile, finché queste condizioni permangono e salvo prova contraria e documentata.
 2. In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso in cui in un'abitazione nessuno abbia posto la residenza né presentato la dichiarazione, l'accertamento viene fatto nei confronti del possessore.
 3. Qualora vi sia un utilizzo occasionale e/o temporaneo, e comunque di durata non superiore a 1 anno, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, o dal gestore dell'attività di affittacamere.
 4. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori. Per i locali non ad uso abitativo e le aree scoperte, in cui si producono rifiuti urbani ai sensi dell'Articolo 183, comma 1, lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006 e simili agli urbani indicati nell'Allegato Lquater al D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, il titolare dell'attività o la persona giuridica attraverso il legale rappresentante, ovvero il soggetto che occupa o gestisce o detiene tali superfici;
 5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta. Nel caso di associazioni non riconosciute la responsabilità del pagamento del tributo è di chi le presiede o le rappresenta in solido con tutti i soci.
 6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
 7. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sostiene integralmente le relative spese di funzionamento.
-

Articolo 6

PRESUPPOSTO E AMBITO OGGETTIVO

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
 2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. La superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C), dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L quater del Dlgs n. 152/2006, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, è costituita, ai sensi dei commi 645 e 646 dell'Articolo 1 della L. 147/2013, dalle superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il soggetto passivo o responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo Articolo, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
 3. La superficie imponibile degli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E) e delle aree scoperte è, ai sensi del comma 648 dell'Articolo 1 della L. 147/2013, quella calpestabile, misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
 4. La superficie da conteggiare ai fini della tariffa è espressa in metri quadrati. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto se la frazione di metro quadrato è uguale o inferiore a 0,50, per eccesso se la frazione è superiore a 0,50. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'Articolo 33, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, **si considera l'80 per cento della superficie catastale** determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'Articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). **Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.** La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 21.
 5. Nel calcolo delle superfici **non sono considerate**:
 - a) le superfici ove si formano, **in via continuativa e prevalente**, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento **come indicate al successivo Articolo 29.**
 - b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente
-

rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, **fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.**

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'Articolo 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50, nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

6. La tassa rifiuti **non si applica:**

- a) alle unità immobiliari **domestiche** che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
-

- b) unità immobiliari delle utenze **non domestiche** che risultino inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di inutilizzo;
- c) unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
- f) unità immobiliari delle utenze non domestiche a seguito di chiusure/sospensioni temporanee della propria attività di pubblico esercizio (esempio: ristoranti, bar, rosticcerie, negozi ecc...) regolarmente comunicate al SUAP: l'esenzione è concessa solo per la parte variabile della tariffa, e limitatamente al periodo di sospensione comunicato.**
- g) Alle utenze non domestiche **dei pubblici esercizi**, con attività ridotta a non oltre 3 (tre) giorni di apertura settimanale, si riconosce l'agevolazione, nella misura complessiva **del 50% della sola quota variabile** della tariffa. Per usufruire dell'agevolazione l'esercente deve presentare apposita richiesta annuale con allegata idonea documentazione, compresa quella contabile, comprovante la sussistenza delle condizioni richieste. L'agevolazione, fatta salva la verifica tecnica degli uffici competenti, potrà essere riconosciuta anche in sede di conguaglio.

Sono altresì genericamente escluse:

- le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
- le aree in stato di abbandono e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente Articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 7 DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative in quanto suscettibili di produrre rifiuti urbani di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Per i fabbricati destinati ad utenza non domestica può essere dimostrata un'occupazione successiva se risulta da dichiarazione di inizio attività ai fini fiscali.

Articolo 8 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

Articolo 9 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che comunque usano in comune i suddetti locali o aree.

Articolo 10 TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'Articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'Articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, è sottratto dai costi che devono essere coperti con il tributo comunale sui rifiuti.

CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Articolo 11 COMPOSIZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

Articolo 12 PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
-

1. I costi annuali per la gestione del servizio relativo alla raccolta, pulizia stradale e trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto preposto.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato dei rifiuti o il gestore di una o alcune attività, predispone annualmente il piano finanziario (PEF), secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019/R/Rif (MTR) dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (Atersir). Il piano finanziario (PEF) è corredato da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimenti tenuta ai sensi di legge e da una relazione di accompagnamento, redatta secondo quanto indicato nell'allegato alla deliberazione n. 443/2019/R/Rif di ARERA.
3. L'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) esamina e valida il Piano Finanziario e lo trasmette al Comune.
4. Ai fini del calcolo della tariffa si utilizzano con decorrenza 1/1/2018 le categorie corrispondenti a Comuni con più di 5000 abitanti, ai sensi dell'Articolo 1, comma 132, della legge 56 del 7.4.2014.

Articolo 13 COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e l'Articolo 14 della Direttiva Comunitaria 2009/98/CE.

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Articolo 14 CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. 158/99 e s.m.i.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie **si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze** (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Articolo 15 UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
-

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 33, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
5. Nel numero dei componenti devono altresì essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza anagrafica nell'unità abitativa risultano ivi dimoranti, come attestato dalla dichiarazione originaria o di variazione, resa ai sensi dell'Articolo 36 del presente Regolamento
6. Nel calcolo dei componenti di cui ai commi precedenti non saranno considerati i soggetti per i quali è stata avviata una pratica di irreperibilità anagrafica, purché ne sia fatta apposita richiesta, debitamente documentata dall'ufficio anagrafe;
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero, ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 60	1
Da mq. 60 in poi	2

8. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, **qualora:**
 - Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi
 - Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.
9. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Articolo 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
2. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Articolo 17

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della TARI relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,
-

sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.

2. La quota variabile della TARI è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Articolo 18 UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività senza scopo di lucro. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale, o a quanto risultante da pubblici registri o denuncia IVA. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.
3. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere, B & B e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di cui al periodo precedente, sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche" con attività ricettiva di tipo alberghiero.

Articolo 19 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da **allegato A**, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/99 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile della tassa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Articolo 20 AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio, o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
 2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.
-

Articolo 21
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 20 dell'Articolo 14 della Legge 214/2011 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE,
DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Articolo 22
ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni, si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune e della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà a partire dalla data di presentazione dell'istanza.
3. L'agevolazione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Articolo 23
CRITERI PER LE RIDUZIONI

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero, a condizione che il soggetto passivo dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b) alle utenze domestiche che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico come meglio specificato agli artt. 6 e 7 del Regolamento Comunale per il compostaggio domestico approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 73 del 21/12/2015. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta;
 - c) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo, in possesso dei requisiti indicati all'Articolo 9 del D.L. 557/93 e s.m.i..
 2. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
 - a) **10 %** abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) nella misura percentuale massima del **10%** della tassa rifiuti dovuta, come meglio specificato all'Articolo 5 del Regolamento Comunale per il compostaggio domestico approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 73 del 21/12/2015;
-

- c) **20%** locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) **10%** abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) Riduzione dei 2/3 del tributo, quando l'abitazione è posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionato nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che tale abitazione non risulti locata o ceduta in comodato d'uso;
 - f) **30%** fabbricati rurali ad uso abitativo.
 - g) il tributo è dovuto in misura **non superiore al 40%** della tariffa da determinare, anche in misura graduale, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, supera i 300 metri;
3. Le riduzioni di cui al presente Articolo si applicano sia sulla quota fissa che su quella variabile, eccetto il caso di cui al comma 2 lett. g) per il quale sarà applicata sulla sola parte fissa della tariffa.
4. Qualora si verificano le condizioni per poter beneficiare di più di una riduzione disciplinata dal presente Articolo, sarà applicata quella più favorevole al contribuente, senza possibilità di cumulo, con esclusione della lettera b) compostaggio domestico che non fa cumulo con altre riduzioni.

Articolo 24

RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO ALLE SEA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una riduzione della tariffa variabile calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. I coefficienti da applicare saranno i seguenti:

Tipologia del rifiuto

Coefficiente

- Inerti domestici provenienti da utenze domestiche	0,30
- Carta e cartone	0,80
- Plastica	1,30
- Scarti giardinaggio	0,40
- Ingombrante non metallico proveniente da utenze domestiche	0,20
- Ingombrante metallico e vari	0,30
- Ingombranti metallici – Frigoriferi provenienti da utenze domestiche	0,10
- Tessili	1,00
- Vetro	1,00
- Alluminio	3,00
- Olii minerali provenienti da utenze domestiche	1,00
- Olii vegetali	1,20
- Piombo proveniente da utenze domestiche	0,40
- RUP pile	1,50
- RUP farmaci proveniente da utenze domestiche	1,50
- RUP T/F proveniente da utenze domestiche	1,00
- Batterie Auto proveniente da utenti privati	0,40
- Altro	0,20

- Nylon usato in agricoltura (comprese serre)

servizio a pagamento

La riduzione sarà applicata sulla base dei conferimenti dell'anno solare precedente e distinti nelle seguenti fasce di rifiuto differenziato:

Tipologia fasce	Definizione fasce per abbuoni (Riferite per Kg/annui di RSU conferiti al Centro Ambiente)	Abbuoni riferiti a ciascuna fascia di quantitativi
Fascia "A"	da Kg. 20 a Kg. 70	Euro 10,00
Fascia "B"	da Kg. 71 a Kg. 150	Euro 15,00
Fascia "C"	da Kg. 151 a Kg. 300	Euro 20,00
Fascia "D"	da Kg. 301 a Kg. 500	Euro 25,00
Fascia "E"	da Kg. 501 a Kg. 750	Euro 30,00
Fascia "F"	da Kg. 751 a Kg. 1000	Euro 50,00
Fascia "G"	oltre 1000 Kg	Euro 55,00

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione **non può essere superiore al 50% della quota variabile** della tariffa.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 25 CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Le ulteriori riduzioni tariffarie o esenzioni che il comune può deliberare con regolamento rispetto a quelle previste al comma 659 dell'Articolo 1 della legge 147/2013 devono trovare copertura nel bilancio comunale, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
3. L'esenzione totale è applicata per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
4. Le riduzioni ed esenzioni della Tari sono assoggettate a quanto previsto dalla normativa in vigore.

Articolo 26 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate sul tributo in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Conferimento **per le utenze domestiche** dei rifiuti recuperabili direttamente ai Centri Ecologici Attrezzati (ex Centri Ambiente) secondo quanto previsto nel precedente Articolo 24;
 - b) **Per le utenze non domestiche**: Ai sensi dell'Articolo 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli totalmente avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
 - c) Ai sensi dell'Articolo 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono totalmente a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile), fermo restando quanto previsto al successivo Articolo , e agli obblighi di comunicazione. **Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa, in riferimento a tutte le superfici.**
 - d) Per le utenze non domestiche, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a **due anni**.

Articolo 27

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'Articolo 26 comma 1 lett. C) del presente Regolamento, e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, **devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.**
 2. Anche per l'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo 2022. La tardiva presentazione della domanda comporta la possibilità dell'utenza di uscire dal servizio a decorrere dal **secondo anno** successivo alla presentazione.
 3. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione (di cui all'allegato **B** al presente Regolamento), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a **due** anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, **l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers**, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
 4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, è da intendersi quale tacita conferma e/o scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
-

- Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico, nonché all'Ufficio Tributi. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, **entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;**
 7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma
 8. L'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, è tenuta a presentare, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, **entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposta dichiarazione, contenente le seguenti informazioni:**
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta, codice ATECO;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (codici CER);
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (codici CER), effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
 - 8 bis Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
 9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 28

AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta comunque salva **la facoltà per le utenze non domestiche**, di avviare a riciclo/recupero i propri rifiuti urbani, come identificati **nell'allegato L-quater del Codice Ambientale**, in base a quanto previsto dall'Articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, i propri rifiuti urbani di cui all'Allegato L-quater, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 30% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione **della parte variabile** del tributo nella misura del **30%** da applicarsi a preventivo, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, unitamente alla documentazione richiesta, a pena di decadenza, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo apposita dichiarazione, contenente le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta (codice ATECO);
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (indicazione dei codici CER);
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (indicazione dei codici CER), effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico, con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), ed in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti è applicata una riduzione della quota variabile della TARI così determinata:

FRAZIONE RIFIUTO codici CER di riferimento (Allegato L-Quater Codice Ambientale)	VALORIZZAZIONE %
CARTA/CARTONE - VETRO - PLASTICA - MULTIMATERIALE - METALLO - TESSILE - TONER - INGOMBRANTI - VERNICI/DETERGENTI - ALTRI RIFIUTI	10%
LEGNO - ORGANICO - POTATURE	100%

3. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'Articolo 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la

quota di riduzione indebitamente applicata unitamente alle sanzioni di legge. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**.

4 *bis*. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Articolo 29

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Sono **escluse** dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, **in via continuativa e prevalente**, rifiuti speciali, tossici e nocivi, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente. Al fine di dare detta dimostrazione ed ottenere l'agevolazione, i soggetti passivi devono presentare, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo apposita dichiarazione, contenente le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (indicazione dei codici CER);
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (indicazione dei codici CER), effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
 2. Per i produttori di rifiuti speciali, la parte di rea dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. **Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati**, e comunque le parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
 3. In presenza di locali e/o aree **in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali**, e non sia possibile circoscrivere esattamente la superficie, l'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed in cui si formano rifiuti speciali è ridotta, **a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto**, (corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia) delle seguenti misure percentuali:
-

descrizione categoria	riduzione superficie
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officine, trasporti	10%
Laboratori d'analisi, metalmeccaniche, fabbri	15%
Falegnamerie, vetrerie, lavanderie a secco, tintorie non industriali, lavorazioni materie plastiche e vetroresine	20%
Laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, serigrafie, litografie	25%
Marmisti	30%
Carrozzerie, autoriparatori, elettrauti, demolitori e rottamai, riparazioni elettrodomestici, elettricisti	35%
Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	40%

4. per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
5. In assenza di richiesta da parte del soggetto passivo che produce rifiuti speciali contestualmente a quelli urbani, o in mancanza di presentazione della necessaria documentazione a consuntivo, entro il **31 gennaio** successivo all'anno d'imposta, comprovante la produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati, **l'agevolazione non può essere concessa**, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 3. In tal caso il competente ufficio provvederà al recupero della tassa dovuta.
- 5 bis. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Articolo 30 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

8. Al tributo giornaliero si applica la maggiorazione di all'Articolo 14, comma 13 del D.L. n. 201/2011;
9. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla ex taxa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
10. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone Unico Patrimoniale di occupazione, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il Gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col Gestore medesimo.
11. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
12. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate, come stabilito dal Canone Unico Patrimoniale.
13. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
14. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al Gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.

Articolo 31
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO
IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione al canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

Articolo 32
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia.

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Articolo 33

1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
-

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'Articolo 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. **Il recapito postale, e di posta elettronica del contribuente;**
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Articolo 6 e 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. **Il recapito postale di posta elettronica del contribuente;**
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Articolo 6 e 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.**

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente **presso lo sportello fisico** o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, **infine, tramite lo sportello online.** La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, **all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.**

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi incluse [nel caso di TARI puntuale o comunque di sistemi di raccolta porta a porta] le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di

qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite, in via sostitutiva, attraverso un rimando **al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti**.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, **con il primo avviso di pagamento TARI inviato** al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco), l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'Articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 34 **Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'Articolo 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'Articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- attraverso la piattaforma di cui all'Articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
- in alternativa, mediante il modello F24 di pagamento unificato di cui all'Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'Articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire **anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.**

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate scadenti: **la prima il 30 settembre**, la **seconda il 20 dicembre, oppure in unica soluzione entro il 30 settembre** di ciascun anno, o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'Articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50 per cento del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, Articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento

deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro **10 euro**. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'Articolo 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'Articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

7. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'Articolo 13 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i., **purché** il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Articolo 35 **Rateizzazione degli avvisi bonari TARI**

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'Articolo 34 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio **economico previsto** per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, o di essere seguiti o segnalati dai servizi sociali comunali;

b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) fino a €. 100,00 di tributo dovuto, non si fa luogo a rateizzazione, **tranne i casi di cui al precedente punto a)**, mentre l'importo di ogni singola ulteriore rata è previsto all'Articolo 46 comma 1 lett. C) del vigente Regolamento Generale delle entrate Comunali;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

e) **la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;**

f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'Articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui

all'Articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'Articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 36 **VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Per la riscossione del tributo provinciale (TEFA) con decorrenza dal 1° giugno 2020 si rimanda a quanto previsto dall'Articolo 38-bis del decreto fiscale 124/2019 convertito in Legge 157/2019. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 37 **Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'Articolo 45 del presente regolamento.

6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'Articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472¹.

5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 10,00.

Articolo 38 **RIMBORSI E ARROTONDAMENTI**

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'Articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006,

¹ L'Articolo 23 dispone quanto segue:

«1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

(...)

- sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto o un versamento in misura superiore al dovuto.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'Articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.
 3. L'eventuale credito TARI del contribuente può essere calcolato in compensazione sull'importo dovuto nell'anno successivo, anche a valere su altre entrate.

Articolo 39

IMPORTI MINIMI E ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede ad effettuare il rimborso è quello indicato nel vigente Regolamento Comunale per la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'Articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.
3. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento secondo quanto indicato nel vigente regolamento per la gestione delle entrate.
4. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente.

Articolo 40

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Articolo 41

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

Articolo 42

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 695 a 701 dell'Articolo 1 del L. 147/2013.

Articolo 43

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 44

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto dell'Articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Articolo 45

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica UNICAMENTE degli importi pretesi con l'avviso bonario.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta, di norma, entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una

dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'Articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 46 **Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge **ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'Articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

Articolo 47 **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2023**. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma comunale in contrasto con la normativa vigente.

Allegato A)

Cod.	Categorie utenze non domestiche Comuni >5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie.
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
